

**SPUNTI DI RIFLESSIONE E RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI PERVENUTI AD ACCREDIA ED AL
MINISTERO DELL'INTERNO INCONTRO DEL 17 FEBBRAIO 2016**

- Istituti di vigilanza privata ai sensi della norma UNI 10891:2000, Decreto del Ministero dell'Interno 04/06/2014 n. 115, Decreto del Ministero dell'Interno 01/01/2010 n. 269 e Disciplinare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 Allegato A.
- Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme ai sensi della norma serie UNI CEI EN 50518:2014, norma UNI 11068:2005, Decreto del Ministero dell'Interno 04/06/2014 n. 115, Decreto del Ministero dell'Interno 01/01/2010 n. 269 e Disciplinare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 Allegato B.
- Professionista della security ai sensi della norma UNI 10459:2015 e DM 4 giugno 2014 n.115, DM 1 dicembre 2010 n. 269, Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 24 febbraio 2015 Allegato C.

Gli Accredamenti

Organismi di Certificazione Accreditati	23
Organismi di Certificazione in fase di accreditamento	2
Organismi di Certificazione Accreditati UNI 10891:2000 e D.M	20
Organismi di Certificazione Accreditati UNI CEI EN 50518:2014, norma UNI 11068:2005 e D.M	12
Organismi di Certificazione Accreditati UNI 10459:2015 e D.M	9
Esami documentali effettuati	40 gg-u
Verifiche Ispettive effettuate	145 gg- u
Rilievi dati dai GVI ACCREDIA in occasione delle verifiche di Accredimento e Estensione	NC: 4 Oss.: 55 Comm.: 77

Sommario

FAQ n. 1 (Centrali Operative UNI 11068/EN 50518)	3
FAQ n. 2 (Conflitto d'interesse)	4
FAQ n. 3 (Comunicazioni alle Prefetture)	5
FAQ n. 4 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)	5
FAQ n. 5 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)	5
FAQ n. 6 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)	6
FAQ n. 7 (DM 115/2014 - Disposizioni Transitorie)	6
FAQ n. 8 (Validità certificati rilasciati/rinnovati prima dell'entrata in vigore del DM 115/2014)	7
FAQ n. 9 (Elenco IDV certificati)	7
FAQ n. 10 (livello dimensionale diverso da quello previsto in licenza)	8
FAQ n. 11 (Problemi di compatibilità dei requisiti per la Centrale Operativa con i requisiti per la sicurezza nei luoghi di lavoro)	9
FAQ n. 12 (Regolamento di servizio)	9
FAQ n. 13 (Security Manager)	9
FAQ n. 14 (Security Manager)	10
FAQ n. 15 (Security manager- certificato dello psicologo)	10
FAQ n. 16 (Sedi Secondarie)	10
FAQ n. 17 (Sedi Secondarie)	11
FAQ n. 18 (Servizi previsti da leggi o regolamenti speciali), Servizi certificabili sotto accreditamento	11
FAQ n. 19 (possibilità di "trasferimento" del certificato da un IDV ad un altro)	12
FAQ n. 20 (Trattamento denaro)	13
FAQ n. 21 (Classi Funzionali. Caso in cui in licenza sono presenti servizi non svolti temporaneamente dall'IDV)	14
FAQ n. 22 (Classi Funzionali. Caso in cui in licenza sono presenti servizi non svolti temporaneamente dall'IDV)	14
FAQ n. 23 (Contratto di fornitura per i servizi di localizzazione satellitare)	15
FAQ n. 24 (Anagrafe tributaria)	15

FAQ n. 1 (Centrali Operative UNI 11068/EN 50518)

Una certificazione UNI 11068 non aggiornata al decreto 269/2010 con domanda all'Organismo di certificazione prima del 3 settembre 2015 può essere oggi aggiornata al DM 269 da un Organismo di certificazione indipendente iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno?

Risposta:

Circolare ACCREDIA rif. DC2016UTE011 Milano, 02/02/2016:

Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N°6/2016 Informativa in merito all'accreditamento degli schemi di certificazione:

- a) UNI 10891 - Istituti di vigilanza ed i relativi servizi
- b) UNI 11068 / EN 50518 - Centrali operative e le centrali di tele sorveglianza in coerenza con il Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, previsto dall'art. 6 D.M. 4 giugno 2014, n.115. Chiarimenti sulle verifiche di Transizione.

Con riferimento alla circolare ACCREDIA rif. DC2015SSV115 del 21/04/2015, si comunica che i certificati UNI 11068: e UNI CEI EN 50518, senza il riferimento al disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 previsto dall'Art. 6 del DM 115/2014, verranno ritirati in occasione dell'ultimo Comitato Settoriale di Accreditamento competente del 2016 e non nel primo Comitato Settoriale di Accreditamento competente del 2016.

Anche le certificazioni di centrali di tele sorveglianza conformi alle norme UNI 11068 non rilasciate da Organismi di Certificazione (es. studi di professionisti) sono da ritenersi in corso di validità (ai fini della loro aggiornamento con Organismo Accreditato e iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno) sino all'ultimo Comitato Settoriale di Accreditamento del 2016 oltre il quale decadono al pari delle altre certificazioni.

Si aggiunge che tale documentazione deve tuttavia essere accompagnata da una perizia asseverata ovvero da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del tecnico che ha rilasciato la certificazione di conformità alla norma UNI 11068

FAQ n. 2 (Conflitto d'interesse)

Il requisito di cui all'art. 3, lettera D del DM 115/2014, relativamente agli auditor esterni intende rilevare l'insussistenza della condizione indicata solo nei confronti dell'Istituto oggetto di audit (come avviene per gli altri schemi) oppure nei confronti di qualsivoglia Istituto di Vigilanza (nel che basta la presenza di una delle condizioni indicate nei confronti di un solo istituto per inibire l'impiego del relativo auditor)?

Risposta:

Il Ministero dell'Interno, con la circolare emanata a commento del DM 115/2014, pubblicata sul sito ufficiale della Polizia di Stato, ha ben precisato che "tutto il personale impiegato nel processo di certificazione (auditor, componenti del comitato di delibera ecc.) non deve intrattenere rapporti di dipendenza o collaborazione con istituti di vigilanza privata o con associazioni di categoria degli stessi o di parentela ed affinità entro il secondo grado con i gestori o i responsabili d'istituti di vigilanza"

Considerato che il DM 115/2014 fa esplicito riferimento ai rapporti di dipendenza, la "collaborazione" deve essere intesa nel senso dell'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo tra l'istituto di vigilanza o l'associazione di categoria e il professionista, con ciò escludendo i rapporti di mera consulenza

N.B: La gestione del relativo requisito può avvenire con la dichiarazione, rilasciata dagli auditor, così come di seguito impostata

Esempio di dichiarazione

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 dicembre 2008 n. 445

Il sottoscritto (nome e cognome) nato a il e residente in .. (città) alla Via n. ..., codice fiscale

CONSAPEVOLE

Delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2008 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2008 n. 445.

DICHIARA

Di non intrattenere rapporti di dipendenza o di parentela e affinità entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata.

Luogo, data e firma

FAQ n. 3 (Comunicazioni alle Prefetture)

Le comunicazioni da inviare alle Prefetture competenti, previsti al punto 10 del disciplinare Allegato A, come devono essere inviate (mail, raccomandata A/R) e all'attenzione di quale ufficio/referente?

Risposta:

Le comunicazioni devono essere indirizzate a: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di..... Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e possono essere inoltrate a mezzo PEC (l'indirizzo è reperibile da internet digitando semplicemente " Prefettura di....")

FAQ n. 4 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)

Si richiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- La categoria, dal momento che riguarda elusivamente l'Organismo di certificazione indipendente, può essere riportata solo in calce al certificato, ovvero come riferimento dello stesso Organismo (al pari della Via in cui esso risiede ad esempio)?
- Un Organismo di certificazione, a cui sono state assegnate tutte e tre le categorie, può riportarle tutte a prescindere del certificato in oggetto (ovvero che sia 10891, 50518 o 10459) o è necessario riportare solo la categoria associata al tipo di certificato (ovvero categoria I per 10891, II per 50518, ecc.)
- La rimessione richiesta, dal momento che non modifica sostanzialmente nulla dei riferimenti dei certificati già emessi, può avvenire senza una nuova formale data di emissione?

Risposta:

In relazione alla Comunicazione del Ministero dell'Interno dove viene raccomandato a tutti gli Organismi di riportare sul certificato, ai sensi dell'art.6 co. 4 del D.M. 115/2014, anche la categoria di certificazione (I, II, III) oltre quanto già previsto dagli Allegati A, B, C del Disciplinare del Capo della Polizia, ACCREDIA ha richiesto di rimettere i certificati (entro fine 2015) riportando tutte le indicazioni del caso, precisando inoltre che ogni Organismo di certificazione potesse mantenere il proprio format.

FAQ n. 5 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)

Il Certificato rilasciato dagli organismi di certificazione agli Istituti di vigilanza deve contenere anche la categoria di certificazione?

Risposta:

Il certificato deve effettivamente contenere anche la categoria di certificazione (I, II, III) ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 115/2014. Ogni Organismo di Certificazione, in adesione alla prescrizione normativa, può adottare una propria forma come peraltro già avviene per il certificato.

FAQ n. 6 (Contenuto del Certificato - Categoria di certificazione)

- In merito alla necessità di specificare la categoria di certificazione di cui all'art. 6 comma 4 del DM 115/2014, si richiede di conoscere se basta indicare la categoria I per le certificazioni UNI 10891?
- Inoltre tra i riferimenti normativi si devono indicare (oltre agli altri previsti dal disciplinare) anche il DM 56/2015 in aggiunta al DM 269/2010, in quanto non lo ha sostituito ma solo modificato?

Risposta:

Il Ministero dell'Interno recentemente ha richiamato l'attenzione degli organismi iscritti nell'elenco di riportare sul certificato anche la categoria di certificazione attinente allo scopo del certificato (ad. Es. UNI 10891 categoria I, UNI 11068/EN 50518 categoria II, UNI 10459 categoria III). Accredia in proposito ha lasciato agli organismi la facoltà di mantenere il proprio format.

Per quel che riguarda i riferimenti normativi previsti dal disciplinare ed in particolare per quanto riguarda il DM 269/2010 sarebbe sufficiente aggiungere ad esempio: "e sue successive modifiche e integrazioni o così come modificato dal DM 56/2015"

FAQ n. 7 (DM 115/2014 - Disposizioni Transitorie)

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno del 13/10/2015, avente per oggetto "D.M. 4 giugno 2014 nr. 115 – Disposizioni Transitorie":

Cosa si intende per esecuzione dell'audit in tempi ragionevoli?

Senza indicazioni specifiche, qual è la ragionevolezza consentita?

Risposta:

La circolare del 13.10.2015 fissa due importanti aspetti:

1. L'obbligo per l'istituto di vigilanza di aver sottoscritto almeno entro il 03/09/2015 un contratto con il CAB regolarmente iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno e 2) che l'Organismo di certificazione in tale occasione abbia indicato, nel contratto, la data presumibile dell'audit.
2. Il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e quello di effettuazione dell'audit deve essere "ragionevole".

Spetta alla Prefettura competente valutare se tale termine sia compatibile ovvero di segnalare la circostanza al Ministero dell'Interno, per le eventuali verifiche a carico dell'Organismo di Certificazione, qualora il tempo tra la firma del contratto e la programmazione dell'audit appaiono "irragionevoli". In buona sostanza l'Organismo di Certificazione deve avere la capacità in termini di organizzazione (es. disponibilità di personale competente iscritto nell'Albo interno), di assolvere ai propri compiti/doveri entro il più breve tempo possibile dalla stipula del contratto con l'Istituto di Vigilanza.

Analogamente non può essere consentita una dilazione dei tempi a causa del non completo adeguamento dell'Istituto di Vigilanza ai parametri fissati dal DM 269/2010.

FAQ n. 8 (Validità certificati rilasciati/rinnovati prima dell'entrata in vigore del DM 115/2014)

Con riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno del 13/10/2015, avente per oggetto "D.M. 4 giugno 2014 nr. 115 – Disposizioni Transitorie ", i certificati rilasciati/rinnovati prima dell'entrata in vigore del DM 115/2014 e non aggiornati da un Organismo accreditato ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno, possano ritenersi validi?

Risposta:

Nell'incontro del 17/2/2016, stante la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (Accredia, Ministero dell'Interno, Organismi di certificazione e Associazioni di categoria) si è convenuto che i soli certificati UNI 10891 rilasciati/rinnovati prima dell'entrata in vigore del DM 115/2014 e non aggiornati da un Organismo accreditato ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno, cessano di avere valore, a decorrere dal 18/2/2016.

FAQ n. 9 (Elenco IDV certificati)

- Quali sono gli elementi che devono essere presenti nell'elenco degli IDV certificati da inviare al Ministero dell'Interno?
- Perché l'elenco non è pubblico?

Risposta:

Al Ministero dell'Interno deve essere inviata, entro 60 giorni dall'emissione del certificato, copia dello stesso e non il mero elenco dei certificati rilasciati/rinnovati.

L'elenco, allo stato, non è pubblico perché non previsto dalle norme di riferimento. Il Ministero dell'Interno sta valutando la possibilità di pubblicare comunque l'elenco degli Istituti di Vigilanza, nella Sezione "Sicurezza Privata" del sito istituzionale www.poliziadistato.it

FAQ n. 10 (livello dimensionale diverso da quello previsto in licenza)

- Cosa succede se sul campo viene riscontrato un numero di GPG che corrisponde ad un livello inferiore o superiore a quello presente in licenza?
- Potrebbe aver senso verificare se si tratta di una situazione temporanea o continuativa?
- Come lo possiamo verificare?

Risposta:

Il livello dimensionale dell'IDV è uno dei parametri obbligatori fissati dal DM 269/2010 s.m.i. e deve essere sempre indicato in licenza.

Peraltro, il dato assume rilievo anche ai fini della corretta individuazione dei tempi di verifica, così come meglio indicato nell'Allegato A al Disciplinare del Capo della Polizia.

Pertanto qualora il numero di gpg dovesse essere inferiore a quello previsto dal livello dimensionale riportato in licenza (comunque mai inferiore a 6 che costituisce il numero minimo previsto dal DM 269/2010 per poter operare) la circostanza potrebbe essere ascritta a contingenti cause di temporanea flessione o contrattura del mercato (es recessione di contratti da parte di clienti in difficoltà). Il dato d'interesse (se l'istituto ha mai operato al livello dimensionale autorizzato) può essere agevolmente rilevato attraverso un attento esame sia dei turni di servizi delle gpg che, come noto, oltre ad essere comunicati alle Questure devono anche essere conservati dal titolare di licenza su supporto informatico non modificabile per due anni, sia dall'esame delle relazioni che il titolare di licenza deve inviare a carattere annuale al Questore e per conoscenza al Prefetto, contenente tra le altre cose il numero totale degli obiettivi, la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei comuni in cui viene svolto il servizio.

Quanto appurato in merito dal CAB (livello dimensionale inferiore rispetto a quello autorizzato) deve essere, in ogni caso, oggetto di segnalazione alla Prefettura competente in quanto costituisce evidente criticità.

Viceversa qualora il numero delle guardie dovesse risultare superiore a quello previsto dal livello dimensionale riportato in licenza per le ragioni opposte a quelle sopra prospettate, il dato potrebbe costituire una non conformità minore, sanabile da parte dell'IDV attraverso un'opportuna e specifica comunicazione al Prefetto competente (quello che ha rilasciato la licenza) in merito alle intervenute modifiche al progetto organizzativo originario indicando, in relazione al nuovo livello dimensionale di operatività dell'istituto, le ulteriori tecnologie, equipaggiamenti e mezzi adottati o impiegati a supporto di un maggior numero di gpg in servizio. (Allegato C DM 269/2010).

Anche in quest'ultimo caso la circostanza deve essere segnalata alla Prefettura che ha rilasciato la licenza per le iniziative di propria competenza.

FAQ n. 11 (Problemi di compatibilità dei requisiti per la Centrale Operativa con i requisiti per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

Spesso, nell'ambito della verifica di conformità secondo le norme EN 50518, capita di trovare situazioni infrastrutturali non conformi (doppia porta e relativi requisiti strutturali, blindatura vetri, resistenza al fuoco di porte, ecc.) rispetto alle quali la soluzione possibile diventa incompatibile con il rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro.

- Sono ammissibili deroghe alla norma serie EN 50518 su requisiti infrastrutturali?
- In quali casi?
- In che misura?
- In altre situazioni, modifiche infrastrutturali non possono essere apportate a causa di vincoli urbanistici localmente presenti. Cosa possiamo fare se l'IDV non è in grado di trovare una soluzione in deroga alla EN 50518 che soddisfi comunque in modo alternativo il requisito?

Risposta:

La questione sarà oggetto di approfondimento tra Ministero dell'Interno, ACCREDIA e UNI, al fine di addivenire all'emanazione di linee interpretative della norma EN mirate per gli Istituti di Vigilanza. La questione sarà portata all'attenzione di UNI in occasione della prossima riunione del GL5. Nelle more continua ad applicarsi la normativa vigente.

FAQ n. 12 (Regolamento di servizio)

L'Organismo di Certificazione può emettere "raccomandazioni" circa la necessità di richiedere che vengano apportate modifiche al Regolamento di servizio?

Risposta:

Il Regolamento che disciplina il servizio delle Guardie Giurate è approvato dal Questore e non deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Certificazione che, piuttosto, deve limitarsi a segnalare eventuali discrasie rispetto ai servizi erogati in modo che il Questore possa disporre le verifiche del caso.

FAQ n. 13 (Security Manager)

- Nel caso in cui un auditor intrattenga rapporti, con il ruolo di Security Manager, con Istituti di vigilanza (chiaramente nei quali non sia coinvolto in attività di audit diretti e/o indiretti) come si deve interpretare la dicitura "collaborazione"?
- Può essere impiegato come membro del comitato di delibera o altre attività volte alla certificazione di Istituti di Vigilanza?

Risposta:

Per la risposta si veda la risposta alla FAQ 2.

FAQ n. 14 (Security Manager)

Esiste una descrizione chiara del profilo del Granparent e chi decide che una persona ha le competenze per essere Granparent?

Risposta:

La risposta è indicata nella nota in calce agli allegati A, B, C, al Disciplinare del Capo della Polizia.
Decide l'Organismo di certificazione attenendosi alla nota di cui sopra

FAQ n. 15 (Security manager- certificato dello psicologo)

Per sostenere l'esame ai fini della certificazione UNI 10459, gli organismi di certificazione devono richiedere ai candidati la presentazione di un certificato psico-attitudinale rilasciato da uno psicologo?

Risposta:

ACCREDIA si è sempre riferita, nel rispondere ai singoli quesiti proposti dagli organismi di certificazione, alle decisioni maturate in ambito Comitato Tecnico UNI, frutto di confronto tra attori tutti cointeressati allo schema di cui al disciplinare del Capo della Polizia del 24/2/2015 Allegato C.

Nelle more si ritiene pertanto che gli organismi di certificazione devono continuare a richiedere la certificazione dello psicologo, così come deliberato dal comitato UNI del settembre 2015, fino a diversa decisione.

FAQ n. 16 (Sedi Secondarie)

Alcuni Istituti riferiscono che se in un punto di supporto hanno una persona qualche ora al giorno non lo considerano presidiato. Alcune stazioni appaltanti chiedono invece obbligatoriamente tale punto di supporto nell'Allegato al Certificato.

L'espressione "non presidiato da personale" è stata definita da qualche parte?

Risposta:

Il DM 269/2010 Allegato A punto 4.1.8 cita: per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree.

I punti operativi distaccati devono essere espressamente previsti dall'imprenditore nel progetto tecnico organizzativo e nel regolamento di servizio ed essere soprattutto indicati nella licenza del Prefetto.

Ciò premesso la questione del "presidio" del punto operativo trova origine, per la prima volta nell'Allegato A al Disciplinare del Capo della Polizia del 24/2/2015 dove al capitolo 5 intitolato "Verifiche delle sedi Multisito" si richiede che le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nei 3 anni mentre non devono essere verificati i punti di supporto logistico non presidiati da personale. Per legge solo le centrali operative di tipologia C e quelle UNI 11068/50518 sono presidiate h24.

I punti di supporto logistico, se dotati di interconnessione fonica diretta ed esclusiva con la sede principale, iscritti in licenza e presidiati da personale - anche per poche ore al giorno - devono essere oggetto di certificazione, previa verifica da parte dell'Organismo di Certificazione.

FAQ n. 17 (Sedi Secondarie)

Se il punto operativo è sede di Sala conta e/o caveau deve avere tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti?

Risposta:

Sì. La sala conta e/o il caveau non possono costituire punti di supporto logistico.

FAQ n. 18 (Servizi previsti da leggi o regolamenti speciali), Servizi certificabili sotto accreditamento

È corretta l'interpretazione secondo cui sono certificabili solo i servizi espressamente indicati nella norma tecnica UNI 10891, per i quali poi bisogna valutare anche quanto stabilito dai DM 269/2010 come modificato dal DM 56/2015 e che pertanto Si escludono i seguenti servizi indicati nella classe funzionale A e C ossia:

- a) Servizi di sicurezza svolti nell'ambito di porti e stazioni ferroviarie e nell'ambito dei servizi di trasporto urbano (D.M. 154/2009, ecc.)
- b) Servizi di sicurezza in ambito aeroportuale (D.M. 85/1999)
- c) Servizio degli Steward negli impianti sportivi (DM 8 agosto 2007)
- d) Assistenza nei locali di pubblico spettacolo (DM 6 ottobre 2009)?

Risposta:

Devono essere certificati anche gli istituti che erogano in forma esclusiva o congiunta ad altri servizi quelle particolari attività previste da leggi o regolamenti speciali espressamente richiamate nella classe funzionale A (servizi in ambito aeroportuale e quelli di sicurezza svolti nell'ambito dei porti, stazioni ferroviarie ecc.) nonché quelli previsti dalla classe funzionale C.

L'Organismo di Certificazione deve integrare la tabella 1 annessa al disciplinare del Capo della Polizia (atteso che l'allegato A fa obbligo di utilizzo della predetta tabella 1) per tutti quegli aspetti peculiari che riguardano la normativa speciale di riferimento (DM 85 del 29/1/1999 DM 23/2/2000 - servizi in ambito aeroportuale, DM 154 del 15/9/2009 - servizi in ambito porti, stazioni ferroviarie ecc., DM 6/10/2009 - addetti ai servizi di controllo dei locali di pubblico trattenimento, DM 8/8/2007 – steward, DM 266/2012 – servizi antipirateria.

In ogni caso, per tali attività, gli organismi di certificazione possono anche redigere proprie Check List.

Di seguito si trascrive quanto deliberato dal comitato tecnico UNI:

"Per i servizi dove non ci sono liste di controllo spetta a chi effettua la verifica (per esempio un Organismo di Certificazione) prendere registrazioni adeguate, anche se non ci sono requisiti precisi nelle leggi. Quindi gli Organismi di Certificazione possono certificare anche nel caso di servizi non ricompresi nella norma UNI 10891:2000.

Occorre inserire nelle prossime evoluzioni normative (volontarie o cogenti) i requisiti di qualità del servizio, perché al momento la valutazione tende ad essere riferita al sistema di gestione, come se fosse una valutazione ISO 9001, piuttosto che ai requisiti di servizio.

Nota:

L'Organismo che deve certificare sotto accreditamento una tipologia di servizio non espressamente richiamato dalla norma UNI 10891, in quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, dovrà integrare (attraverso Liste di Controllo o documenti di supporto) la Tabella 1 annessa al Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 con i requisiti previsti dalla Legislazione speciale (es. DM 154 del 15/09/2009 "Servizi svolti in ambito di porti, stazioni ferroviarie, ecc., DM 85 del 29/01/1999 "Servizi svolti in ambito aeroportuali, ecc.). Nel caso sia resa disponibile in futuro una norma tecnica specifica inerente il servizio di interesse, l'Organismo di certificazione dovrà utilizzare obbligatoriamente, nel proprio schema, questa norma tecnica.

L'art.7 del DM 115/2014 dispone che gli Istituti di vigilanza già autorizzati alla data di entrata in vigore del DM devono produrre entro 12 mesi da tale data, la certificazione di qualità dalla quale sicuramente non si può escludere una parte dei servizi perché regolati da leggi o regolamenti speciali. Nel nostro stato esistono istituti di vigilanza che erogano esclusivamente servizi regolati da leggi o regolamenti speciali previsti dalla classe funzionale A e C in possesso di licenza di PS ex art. 134 del TULPS tenuti al rispetto del citato DM.

FAQ n. 19 (possibilità di "trasferimento" del certificato da un IDV ad un altro)

In riferimento agli altri schemi di certificazione se l'IDV fa un cambio di ragione sociale per esempio per fusione per incorporazione o per distacco di ramo d'azienda o per scissione, ecc. è possibile trasferire il certificato dalla vecchia alla nuova realtà previa verifica del mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio/mantenimento del certificato (o controllo documentale o sul campo)?

Risposta:

Nel caso di modifica della persona giuridica in nome e per conto della quale viene svolta l'attività autorizzata, l'Organismo di Certificazione deve procedere al rilascio di una nuova certificazione per l'Istituto di Vigilanza.

FAQ n. 20 (Trattamento denaro)

Debbono essere oggetto di osservazione diretta la custodia ed il trattamento del denaro (selezione, cernita, contazione e imballaggio), anche se il disciplinare, Allegato A punto 5, dispone che il servizio di trattamento denaro è escluso da quei servizi verificabili con osservazione diretta?

Risposta:

Il servizio di trattamento denaro, come definito nell'Allegato D. al DM 269/2010, punto 3.i.1, consiste nell'attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del Ministero dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro. Non è necessario che venga valutato con osservazione diretta e non deve essere inserito nello scopo di certificazione.

Tali attività di trattamento non devono essere svolte necessariamente da guardie giurate, in quanto l'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione TULPS definisce come attività di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, "...la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti..." e non il trattamento (leggasi "maneggio") del denaro.

Il trattamento è, nel caso degli istituti di vigilanza privata, strumentale all'attività di custodia e, soprattutto, di trasporto valori; in questo senso può anche essere disimpegnata da guardie giurate ma non in via esclusiva (vds. Vademecum operativo a commento del DM 269/2010, pubblicato sul sito Ufficiale della Polizia di Stato).

Il servizio di custodia valori, sempre secondo la definizione del DM 269/2010, consiste nel servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI CEI, CEN/CENELEC applicabili. Tale servizio deve essere verificato con osservazione diretta anche in relazione alle lavorazioni connesse ai valori depositati e custoditi e soprattutto per accertare il rispetto di quanto previsto al punto 3.i allegato D al DM 269/2010.

Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all'Istituto, deve essere munito di impianto di allarme e di impianto di videosorveglianza oltre che munito dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria. Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto. Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti. L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee a garantire la tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie. In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire all'esterno dal Caveau. L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati."

FAQ n. 21 (Classi Funzionali. Caso in cui in licenza sono presenti servizi non svolti temporaneamente dall'IDV)

- Deve essere emessa una raccomandazione nel rapporto di audit, per evidenziare se la situazione identifica un servizio che non è stato visto operativamente, ma solo a livello documentale (documenti non antecedenti a tre anni equivalenti alla durata temporale della licenza)?
- Deve essere emessa una non conformità minore se la situazione identifica un servizio che non è stato visto in quanto operativamente non erogato da più di tre anni equivalenti alla durata temporale della licenza?
- Deve essere emessa una non conformità maggiore, quando l'istituto non ha le risorse per poter effettuare il servizio (es. non ha i furgoni per il trasporto valori quando la licenza prevede questo servizio)?
- Queste criticità devono essere indicate nel rapporto per consentire all'Organismo di certificazione di segnalarle alla Prefettura per le valutazioni di competenza?
- La licenza deve essere allineata al DM 269/2010 e la "Classe Funzionale" va corredata dai servizi svolti effettivamente?

Risposta:

Per tutti i quesiti la risposta è sì.

FAQ n. 22 (Classi Funzionali. Caso in cui in licenza sono presenti servizi non svolti temporaneamente dall'IDV)

Da un punto di vista operativo una non conformità maggiore non consente di presentare al CDC la pratica se non risolta.

- Si può presentare la pratica lo stesso, limitatamente alle altre classi funzionali non interessate dalla NC maggiore?
- Rispetto alla NC minore, se la situazione persiste anche l'anno successivo, perché non sono riusciti a ottenere commesse, la NC minore aumenta di livello?
- Come deve essere segnalato alla Prefettura la carenza?

Risposta:

Sull'argomento è intervenuto direttamente il Ministero dell'Interno con la circolare del 16/11/2015 pubblicata sul sito ufficiale della Polizia di Stato, a cui si fa espresso rinvio, con la quale è stato chiarito che in caso di NC maggiore, l'Organismo di certificazione non rilascia il certificato; la Prefettura dovrà quindi avviare le verifiche necessarie per valutare se procedere alla revoca dell'autorizzazione a svolgere quella particolare attività.

Le segnalazioni alle Prefetture possono essere inoltrate a mezzo PEC (l'indirizzo è reperibile mediante collegamento al sito internet della Prefettura corrispondente) o anche attraverso i normali canali di comunicazione (posta-fax ecc.) salvo diverse disposizione delle Prefetture

FAQ n. 23 (Contratto di fornitura per i servizi di localizzazione satellitare)

La norma UNI 10891 richiede, per i vari servizi, di verificare che nel contratto di fornitura siano specificati gli elementi identificativi del servizio stesso (punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 etc.). Le evidenze riguardano i documenti contrattuali di affidamento del servizio debitamente sottoscritti dal cliente (o da agenzia di affari in possesso di autorizzazione ex art.115 TULPS incaricata dal cliente).

Si sottopone il caso, circoscritto al solo servizio di localizzazione satellitare di autoveicoli, nel quale la telesorveglianza costituisce un servizio aggiuntivo e accessorio rispetto ad un paniere di servizi offerti - ad esempio - dalle case automobilistiche o da operatori specializzati (controllo funzionale del mezzo, messa a disposizione della tecnologia e del collegamento, telediagnosi, tracciamento del mezzo, servizi di assistenza, soccorso stradale, rilevazione automatica dell'incidente, dati sul traffico).

Questi soggetti intrattengono loro stessi il rapporto con il cliente, dando evidenza nei documenti contrattuali della delega all'Istituto di Vigilanza per il solo servizio di telesorveglianza, consistente, per esempio, nel recupero del mezzo a seguito di un furto. L'IdV a sua volta stipula un accordo con il soggetto terzo che contiene le modalità di prestazione e le procedure per la gestione tecnico/commerciale.

È sufficiente esaminare il contratto tra l'IdV ed il soggetto terzo?

Risposta:

Il contratto da esaminare è quello dal quale, in maniera inequivocabile, chiara e trasparente, si rileva la volontà del committente di affidare a terzi (IDV) la sola tutela del bene (in questo caso autoveicolo) e l'impegno dell'IDV ad erogare il servizio richiesto attraverso l'utilizzo di speciali tecnologie quali la localizzazione satellitare. Qualora il contratto non prevede l'intervento della guardia giurata sul luogo dell'eventuale evento ma il solo allertamento del cliente o della persona da questa indicata ciò deve essere espressamente riportato nel contratto sottoscritto tra le parti. Resta impregiudicata la possibilità per l'istituto di vigilanza privata, di allertare, previe specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio.

FAQ n. 24 (Anagrafe tributaria)

Come deve essere correttamente interpretato l'inciso "Anagrafe tributaria (eventuali infrazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura competente ma non interrompono l'iter di certificazione)" presente nella tabella 1 (checklist) annessa al disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015;

Risposta

La presenza di eventuali infrazioni/pendenze tributarie non interrompono l'iter di certificazione esclusivamente nel caso in cui le stesse risultano essere debitamente prese in carico dall'Autorità competente e da questa opportunamente trattata (es. documentato piano di rientro). Viceversa il dato (presenza di pendenze tributarie) assume rilievo di non conformità ai sensi dell'Allegato A punti 3.6 e 6.3 che precludono il rilascio della certificazione così come previsto dall'art.8 dell'allegato A al disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015. Resta fermo, in entrambi i casi, l'obbligo di segnalazione alla Prefettura.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

www.poliziadistato.it
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
U.O. Vigilanza Privata
Via De Pretis 45
00184 Roma
vigilanzaprivata@interno.it
06 46538221

ACCREDIA

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale 26

20125 Milano

milano@accredia.it

02 2100961

02 21009637